

**REGOLAMENTO PER LA
COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI**

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'installazione di strutture precarie denominate chioschi esclusivamente per le attività commerciali (esercizi di vicinato e pubblici esercizi) sul territorio, di cui alla specifica normativa vigente di riferimento, quando queste vengono esercitate in aree pubbliche o private. Vengono pertanto disciplinate e definite le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato precario installato (a tempo determinato e di facile rimozione), di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente idoneo come luogo di lavoro, posato su suolo pubblico, privato, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

2. Si definiscono aree pubbliche le aree del demanio pubblico, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico.

3. Si definiscono aree private quelle nella disponibilità dei privati cittadini secondo la disciplina del Codice Civile.

4. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

5. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio commerciale dell'attività;

6. Per somministrazione di alimenti o bevande si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

7. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' CONSENTITE

1. Le attività consentite in chioschi, regolamentate dalla normativa vigente, sono:

- a) produzione e vendita di prodotti artigianali locali e souvenir (esercizio di vicinato non alimentare);
- b) vendita di generi alimentari (esercizio di vicinato alimentare);
- c) somministrazione di alimenti e bevande;
- d) produzione e vendita di piante e fiori.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE E UBICAZIONE DEI SITI

1. I chioschi su suolo pubblico comunale potranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate con delibera di Consiglio Comunale e qualora previsti da appositi avvisi pubblici per l'assegnazione delle relative aree.

2. I chioschi su area privata potranno essere installati, ad esclusione delle zone a destinazione agricola, nel rispetto della normativa urbanistica, igienico-sanitaria, della potenzialità edificatoria della zona, e della tutela delle zone soggette a vincolo paesaggistico.

ARTICOLO 5 – STRUTTURE AMMESSE

Su tutto il territorio cittadino è ammessa l'installazione:

-di chioschi, intesi quali manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo oneroso rilasciata dal Comune;

Il presente Regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua la tipologia delle possibili ubicazioni nell'ambito del territorio del Comune, nonché la procedura per il conseguimento delle specifiche concessioni a titolo oneroso permanente o temporaneo.

ARTICOLO 6- CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO

1)Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- a) I chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro;
- b) La forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare, ad esempio: quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- c) I camini devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
- d) Gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- e) I chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- f) Nei chioschi le tende da sole retrattili, preferibilmente di colore dominante beige o sabbia, dovranno avere una sporgenza massima di mt. 0,60 ed avere un'altezza minima sotto banda dal suolo di mt. 2,20. Eventuali scritte pubblicitarie devono avere le seguenti dimensioni massime: cm 140 di lunghezza e cm 20 di altezza.

Durante i periodi di chiusura dell'attività le tende solari dovranno essere chiuse.

Possono essere ammesse scritte pubblicitarie esclusivamente se autorizzate dal Settore competente e comunque nel rispetto della normativa e/o regolamenti vigenti.

E' tassativamente vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'attività commerciale, a pena di decadenza della concessione.

g) I chioschi da ubicarsi su suolo pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.

2) I chioschi da ubicarsi su suolo pubblico devono essere realizzati realizzando le seguenti indicazioni:

a) materiali: i tamponamenti esterni e finiture devono essere costituite da materiali appropriati alla zona in cui sarà inserita.

b) esterno: deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (larghezza non inferiore a m. 1,20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap.

Qualora tale struttura siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità;

c) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;

d) gli infissi del chiosco non dovranno ostacolare la fruizione delle aree adiacenti allo stesso, verranno quindi progettati in uniformità alla struttura del chiosco rispettandone i canoni stilistici e formali.

e) L'altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3,00 m. ed inferiore alle altezze minime previste dalle norme sanitarie.

f) Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore a 30%. Sono ammessi sporti inferiori a 1,40 m.

g) La forma, i colori, i materiali saranno definiti nella libertà di progettazione del tecnico con una progettazione coordinata ed elaborata distintamente per singolo sito, che preveda in modo unitario ed omogeneo, l'installazione dell'elemento di "arredo urbano", comprendente disegni, tipologie, colori, design, qualità e materiali e quant'altro utile per la definizione dell'unitarietà e dell'armonia prefissate.

h) Il chiosco dovrà essere dotato di illuminazione esterna adeguata, in riferimento all'illuminazione pubblica esistente.

i)I chioschi di pubblica utilità (per esempio le scuole, le aree verdi e i parcheggi) potranno essere installati in deroga alle previsioni della normativa urbanistica vigente.

l)Il mancato rispetto di queste condizione determinerà la decadenza della concessione e del provvedimento autorizzativo.

m)Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative, in relazione sia all'ambito di particolare valore ambientale, dove può essere posizionato il chiosco, che per motivi igienico sanitari e di accessibilità da parte dei cittadini diversamente abili.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del nuovo codice della strada e della normativa urbanistica vigente e la sua presenza sul suolo non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

2. I chioschi posti lungo le strade, dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 1.00 (uno) dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a non meno di metri 5.00 dalle intersezioni stradali.

3. I chioschi su suolo pubblico e privato dovranno essere collocati ad una distanza dal confine prevista per la realizzazione di nuovi edifici all'interno della zona omogenea dove ricade il lotto della proprietà adiacente nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e del codice civile;

4. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 6, dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

5. Il chiosco non sarà ammissibile in aree o a ridosso di suoli destinati anche solo stagionalmente ad altre attività ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 8 - CONCESSIONE PERMANENTE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco è rilasciata dal Responsabile del Suap di Calatafimi Segestaaî sensi del vigente regolamento.

2. L'area concessa per la collocazione di chioschi o strutture similaridovrà rientrare nei limiti appresso riportati:

AREE INDIVIDUATE	SUPERFICIE DI SEDIME DELLA STRUTTURA	SUPERFICIE DI PERTINENZA E/O OCCUPAZIONI OCCASIONALI, STAGIONALI
1) Villa comunale di piazza Plebiscito	Mq80	Mq120
2) Villa comunale di piazza Nicolò Mazara	Mq 200	Mq 200
3) Piazzale G. Di Stefano	Mq25	Mq50
4) Piazza Nullo	Mq25	Mq50
5) Via Autonomia Siciliana	Mq25	Mq100
6) Castello Eufemio	Mq80	Mq120
7) Parcheggio ingresso paese	Mq80	Mq50
8) Parcheggio cimitero	Mq25	Mq50
9) Pianto Romano	Mq25	Mq120
10) Via Santa Maria	Mq25	Mq50
11) Villa comunale Sasi	Mq 25	Mq120
12) Piazzetta Beato Arcangelo Placenza	Mq 25	Mq 50

3. Solo per le tipologie dei chioschi di cui all'art. 3 comma 2 lett."c", può essere richiesta la concessione di un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo per la collocazione di panchine. La superficie di tale area, non può essere superiore alla superficie data in concessione per il chiosco.

4. La ditta intestataria della concessione di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco.

5. L'istallazione del chiosco sul suolo privato potrà avere una durata di anni 10, rinnovabile, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9- TITOLO EDILIZIO

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione dei chioschi (strutture precarie) si avvia mediante la presentazione dell'istanza in bollo, da parte del titolare dell'attività, allo sportello unico per le attività produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello sportello unico e deve contenere tutta la documentazione specificata nel regolamento edilizio comunale vigente.

2. Il responsabile del procedimento è il responsabile dello sportello unico per le attività produttive.

3. Il procedimento sarà avviato in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

4. All'istanza (in bollo), compilata nella modulistica predisposta dallo sportello unico, deve essere allegata la seguente documentazione:

- n.6 copie di elaborati redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione che devono contenere:estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria quotata di zona in scala 1:1000 e 1:500 e planimetria catastale;
- rappresentazione grafica del chiosco con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- n. 6 copie di relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
- n. 6 copie di elaborati sul rispetto della L. n 13 del 1989;
- n. 6 copie di planimetria quotata dell'area circostante;
- documentazione fotografica a colori, particolareggiata e panoramica raffigurante l'esatto posizionamento del chiosco e fotomontaggio;

- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica;
- copia dell'autorizzazione rilasciata abilitante all'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria (ove rilasciata) relativa all'attività principale, sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.
- n.1 marca da bollo da €. 16,00. L'importo è nel tempo adeguato alle misure stabilite con apposito decreto del Ministero dell' Economia e Finanza;
- n.1 versamento di € 100,00, di diritti di segreteria e di istruttoria con la seguente causale: diritti di istruttoria pratiche SUAP;
- copia di un documento di identità in corso di validità del titolare e/o legale rappresentante.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità della concessione o nei casi previsti al successivo art. 14 per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IGIENICO SANITARIE

1. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le segnalazioni di inizio attività (SCIA) e comunicazioni, od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

2. Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004 e relativi provvedimenti di attuazione (SCIA sanitaria) di cui al D.to dell'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia del 27/02/2008.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle vigenti norme edilizie, commerciali ed igienico-sanitarie.

ART. 11- ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le nuove installazioni di chioschi su area pubblica sono ammesse solo qualora previste da appositi avvisi per l'assegnazione delle relative aree (posteggi).

2. All'assegnatario dell'area sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio, in base alla modulistica adottata dalla Regione Siciliana (SCIA).L'autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico permanente e del titolo edilizio.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (L.R. n. 28/99, Legge 87/91), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.

ART. 12- OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Il titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (SCIA).

2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Suap attività commerciali, entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.

3. La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta per nessun titolo. Qualora sia ceduta l'attività, la concessione di suolo pubblico sarà volturata alla nuova azienda commerciale.

4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

5. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata per un solo posteggio all'interno del territorio comunale. Per ottenerne il rilascio deve essere presentata apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione.

7. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve altresì provvedere al pagamento annuale della concessione del suolo e/o i tributi comunali.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

2. L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi ogni anno.

3. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.

4. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l'area occupata, riportandola allo stato antecedente l'occupazione. L'amministrazione può richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per la specifica attività.

ART. 14 - DECADENZA O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio della struttura risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato.

2. L'autorizzazione all'esercizio del commercio è revocata se il titolare non abbia iniziato l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà del responsabile del Suap di concedere 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare;

3. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all' art. 71 del D.to Lgs. n. 59 del 26/03/2010;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e/o dei tributi comunali;

d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;

e) nel caso di rinuncia da parte del titolare.

f) nel caso in cui l'attività (non stagionale) non sia regolarmente esercitata per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza giustificato motivo.

4. Il responsabile del Suap, discrezionalmente, può revocare, su indicazione della giunta municipale, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In questo caso all'interessato dovrà essere concesso un altro posteggio sul territorio comunale.

5. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART.15 - INFRAZIONI E SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa specifica vigente.

2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al testo unico sull'ordinamento EE.LL.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16 - REGOLAMENTAZIONE DEI CHIOSCHI ESISTENTI

I chioschi e le strutture già esistenti, dovranno conformarsi alle disposizioni del nuovo regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla sua entrata in vigore. I titolari di concessione entro 30 giorni dovranno far pervenire al Suap progetto ricognitivo e/o progetto di adeguamento dell'esistente al fine di permettere all'Ente la conferma e/o risoluzione dell'atto concessorio, anche con assegnazione al concessionario di nuove aree, qualora situazione sopravvenute impediscano il mantenimento dell'area data in concessione.

L'attività del Regolamento sarà determinata nel rispetto della normativa vigente, che per quanto non in contrasto, sarà recepita automaticamente.

